



Comunicato Ufficiale n.33 del 10 Ottobre 2024

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 07.10.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 30

Deferimento di:

- Sig. Gianni Ghironi;

- A.S.D. Atletico Lotzorai.

(procedimento prot. 6264/1121 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito, di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, il sig. Gianni Ghironi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Atletico Lotzorai e la Società ASD Atletico Lotzorai per rispondere:

- Il sig. Gianni Ghironi, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Atletico Lotzorai, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Simone Serafino Podda, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34/95 del 22.2.2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 1/2024 e comunicato alla Società ASD Atletico Lotzorai a mezzo pec dell'1.3.2024;

- la Società ASD Atletico Lotzorai a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Ghironi e sopra meglio descritti.

All'udienza del 7 ottobre 2024 il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedendo di infliggere le seguenti sanzioni: al Signor Gianni Ghironi la sanzione della inibizione per mesi 6; alla Società ASD Atletico Lotzorai la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e la decurtazione di 1 punto dalla classifica del campionato di competenza; i deferiti non sono comparsi.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento e letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Con l'atto di deferimento è stata contestata al presidente della Società ASD Atletico Lotzorai la violazione dell'art. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, C.G.S., anche in relazione all'art. 94-ter, comma 1, NOIF; per le medesime condotte ascritte al Presidente risulta, altresì, deferita la Società, con esplicito richiamo dell'art. 6, comma 1, C.G.S., che, infatti, impone di ritenere la Società direttamente responsabile dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.

Dagli atti emerge pacifico il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, della somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34/95 del 22.2.2024, che risulta regolarmente portato all'attenzione della Società e dell'interessato, oggi deferiti; questi ultimi, inoltre, non hanno dedotto alcunché, né durante lo svolgimento delle indagini né in occasione della celebrazione del presente procedimento, circa le ragioni del mancato pagamento, rendendo di fatto impossibile valutare l'accaduto in termini differenti da un mero inadempimento.

Il quadro probatorio impone, dunque, di ritenere sussistente, da parte del Presidente, la violazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 31, comma 7, CGS e per l'effetto, la violazione, da parte della Società, delle previsioni di cui agli artt. 4 e 31, comma 6, CGS.

All'affermazione di responsabilità segue l'applicazione della sanzione che, si ritiene equo individuare, per il Presidente, nella inibizione per la durata di mesi 6 e, per la Società, nella penalizzazione di 1 punti dalla classifica del campionato di competenza.

Vi è da rilevare, peraltro, che la Società ASD Atletico Lotzorai risulta aver cessato la propria attività in relazione alla Stagione Sportiva 2024/2025, come da C.U. n. 28 LND Sardegna del 3 ottobre 2024, e che, per la medesima Stagione Sportiva, neppure il Presidente Gianni Ghironi risulta tesserato: le sanzioni dovranno pertanto trovare esecuzione nel momento in cui la Società compirà una nuova iscrizione e il Dirigente procederà ad un nuovo tesseramento.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND dichiara il signor Gianni Ghironi e la Società ASD Atletico Lotzorai responsabili delle condotte contestate e

DELIBERA
di irrogare

- a Ghironi Gianni la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 6 e alla Società Atletico Lotzorai quella della penalizzazione di n. 1 punto dalla classifica; sanzioni che troveranno esecuzione nel momento in cui la Società effettuerà una nuova iscrizione e il Dirigente procederà ad un nuovo tesseramento.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 10 Ottobre 2024